

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DIRETTA
DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26 MARZO 2007.

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 10 MARZO 2008.

Art. 1 – Oggetto, scopo ed efficacia del Regolamento – 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e di ogni altra disposizione normativa.

2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Art. 2 – Formazione di “Elenchi nominativi” dei contribuenti – 1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le iscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

Art. 3 – Visto di esecutività - 1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è

apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile, entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2 – comma 1- del presente regolamento.

2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Art. 4 – Pagamento in base ad autoliquidazione - 1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 l'Ufficio tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.

2. *Le scadenze per il pagamento della tassa vengono di seguito indicate:*

1^a emissione: - *unica rata entro il 30 aprile, oppure in due rate:*

- *prima rata entro il 30 aprile;*
- *seconda rata entro il 30 settembre.*

2^a emissione: *unica rata entro il 30 novembre, oppure in due rate:*

- *prima rata entro il 30 novembre;*
- *seconda rata entro il 31 gennaio.¹*

Art. 5 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento.-

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007.

2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:

a) la denominazione dell'Ente creditore;

¹ Comma così sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 10/03/2008. Il testo previgente così recitava: “2. *Le scadenze per il pagamento della tassa vengono di seguito indicate:*

unica rata entro il 30 aprile, oppure in due rate:

- *prima rata entro il 30 aprile;*
- *seconda rata entro il 30 settembre.”.*

- b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
- c) il codice fiscale o partiva Iva;
- d) l'ubicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
- e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
- f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
- g) *abrogata*²
- h) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- i) l'importo totale dovuto;
- l) scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo.
- m) l'organo presso cui è possibile ricorrere.

Art. 6 - Riscossione - 1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art. 4, comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art.72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

Art. 7 – Modalità di pagamento - 1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato tramite l'esattoria comunale, tramite le agenzie postali e il sistema bancario.

Art. 8 – Riscossione coattiva - 1. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore. E' altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo se affidata a

Riscossioni Spa o alle sue società partecipate, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute.

Art. 9 – Entrata in vigore – 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2007.

Art. 10 - Norma transitoria – Per il solo anno 2007, preso atto dell'installazione del nuovo programma software, le scadenze di cui all'art. 4 comma 2 sono: unica rata entro il 31 maggio; oppure in due rate:

- prima rata entro il 31 maggio;
- seconda rata entro il 30 settembre.

² Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/03/2008. Il testo previgente così recitava: "g) l'importo della sanzione del 30% sul tributo;".